



Studio Cirilli

consulenza aziendale, fiscale e del lavoro

AREA AZIENDALE - FISCALE

Dott. Gianluigi Cirilli - Dottore Commercialista
Dott.ssa Paola Morelli - Dottore Commercialista
Dott.ssa Giada Motaran - Dottore Commercialista

AREA CONSULENZA DEL LAVORO

Rag. Francesco Cirilli - Consulente del Lavoro

Padova, 09 settembre 2025

A TUTTI I CLIENTI
LORO SEDI

NOVITA' PER RIMBORSI SPESE E TRACCIABILITA' (CONVERSIONE D.L.84/2025)

È approvata in Gazzetta ufficiale, nell'edizione di venerdì 1° agosto 2025, la legge n. 108 del 30 luglio 2025, di conversione, con modificazioni, del decreto legge n. 84/2025, che introduce disposizioni urgenti in materia fiscale.

PREMESSA

La Legge di bilancio 2025 (Legge n. 207/2024) ha introdotto nuovi requisiti per la deduzione dal reddito d'impresa, nonché ai fini IRAP, di alcune spese, quali quelle di rappresentanza, ma soprattutto dei rimborsi spese per vitto, alloggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea (tipicamente taxi e noleggio con conducente), corrisposti ai dipendenti e ai lavoratori autonomi.

In particolare è stata introdotta la condizione secondo cui la deduzione dal reddito dei predetti costi richiede che il pagamento delle stesse avvenga con strumenti tracciati (bonifico, carta di credito o di debito, ecc.).

Per i rimborsi delle predette spese ai dipendenti, la medesima condizione è stabilita per evitare l'inclusione dei rimborsi stessi nella formazione del reddito di lavoro dipendente.

In questo contesto il D.L. n. 84/2025 ha introdotto alcune importanti novità trattate di seguito.

I. SPESE DI TRASFERTA: TRACCIABILITÀ SOLO PER LE SPESE SOSTENUTE IN ITALIA

L'art. 1, comma 81, Legge di bilancio 2025, ha introdotto l'obbligo di pagamento con mezzi tracciabili delle spese di trasferta per vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea, al fine di:

- ❖ escludere da tassazione in capo al dipendente le somme rimborsate;
- ❖ consentire la deduzione in capo all'impresa delle predette spese.

L' art. 51, comma 5, TUIR prevede che i rimborsi delle spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto con mezzi pubblici non di linea, sostenute in occasione delle trasferte, non concorrono alla formazione del reddito del dipendente se **il pagamento delle spese stesse avviene con mezzi di pagamento tracciati.**

Con l'art. 1, D.L. n. 84/2025, è stata introdotta la specifica nell'art. 51, comma 5, TUIR, secondo cui **gli obblighi di**





tracciabilità, quale condizione per l'esclusione da tassazione in capo al dipendente, riguardano solamente quelle spese sostenute nel territorio dello Stato, restando invece escluse quelle sostenute all'estero.

L'Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello 10.7.2025 n. 188, ha affermato che, in base alle nuove disposizioni, **non è richiesto il pagamento con mezzi tracciabili ai fini della non imponibilità dei rimborsi spese ai dipendenti per le trasferte all'estero.**

Pertanto, le spese sostenute, ad esempio, per il taxi in una trasferta all'estero possono essere sostenute in contanti.

DEDUCIBILITA' IN CAPO ALL'IMPRESA

Anche per quanto riguarda la deducibilità ai fini del reddito d'impresa (e dell'IRAP), la Legge di bilancio 2025 ha inserito nell'art. 95, TUIR, il nuovo comma 3-*bis*, che prevede l'obbligo di pagamento mediante mezzi tracciabili delle spese di vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea, nonché dei rimborsi analitici delle medesime spese, sostenute per le trasferte dei dipendenti.

L'art. 1, D.L. n. 84/2025 ha modificato l'art. 95, comma 3-*bis* in linea con quanto già previsto sul fronte tassazione in capo al dipendente, **anche per la deduzione gli obblighi di tracciabilità riguardano solamente le spese di trasferta sostenute nel territorio dello Stato.**

II. AMPLIAMENTO OBBLIGHI DI TRACCIABILITA' IN CAPO ALL'IMPRESA

Nell' art. 109 del TUIR sono stati introdotti i nuovi commi 5-*bis* e 5-*ter*, con lo scopo di riordinare e di **ampliare gli obblighi di tracciabilità anche per le spese rimborsate a soggetti terzi e a quelle sostenute direttamente dall'imprenditore.** In relazione a tale ultima modifica, si inseriscono nelle disposizioni generali per la determinazione del reddito d'impresa le seguenti novità:

- ❖ le spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto con mezzi pubblici non di linea (spese di trasferta) **sostenute nel territorio dello Stato direttamente dall'imprenditore** (individuale o collettivo), **nonché i rimborsi analitici relativi alle medesime spese, sono deducibili solo se sostenute con sistemi di pagamento tracciabili.**

Con la novità in questione è chiarito che rientrano negli obblighi di tracciabilità sia le spese di trasferta sostenute direttamente dall'impresa, sia i rimborsi analitici corrisposti a soggetti terzi che a loro volta assumono la qualifica di imprenditori (si pensi, ad esempio, al rimborso analitico delle spese di trasferta sostenute da un agente di commercio per un incarico della propria casa mandante).

- ❖ le spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto con mezzi pubblici non di linea (spese di trasferta) **sostenute nel territorio dello Stato per le prestazioni di servizi commissionate ai lavoratori autonomi, nonché i rimborsi analitici relativi alle medesime spese, sono deducibili se sostenute**



con mezzi tracciabili di pagamento.

Con l'intervento normativo del D.L. n. 84/2025, gli obblighi di tracciabilità per i soggetti titolari di reddito d'impresa, quale condizione per la deduzione, riguardano le spese di trasferta (vitto, alloggio, viaggio e trasporto con autoservizi pubblici non di linea):

- sostenute direttamente dall'imprenditore;
- sostenute dai dipendenti in trasferta e rimborsate analiticamente dal datore di lavoro;
- sostenute dal lavoratore autonomo e rimborsate analiticamente dal committente imprenditore;
- sostenute direttamente dall'imprenditore per le prestazioni di servizi commissionate ai lavoratori autonomi.

III. OBBLIGHI DI TRACCIABILITA' PER I PROFESSIONISTI

L'art. 1, lett. c), D.L. n. 84/2025, interviene in modo rilevante anche sulla disciplina dei rimborsi delle spese di vitto, alloggio e viaggio mediante autoservizi pubblici non di linea, percepiti ed erogati nell'ambito del reddito di lavoro autonomo. La novità rimedia anche a un mancato coordinamento tra le novità della Legge di bilancio 2025 in materia di tracciabilità e le nuove regole di determinazione del reddito di lavoro autonomo inserite dal D.Lgs. n. 192/2024.

Nell'art. 54 viene inserito il nuovo comma *2-bis*, secondo cui, in deroga all'irrilevanza reddituale dei rimborsi delle spese addebitate al committente in modo analitico, è richiesto che tali spese siano sostenute dal professionista con strumenti di pagamento tracciabili.

In buona sostanza, a seguito delle novità inserite dal D.L. n. 84/2025, le spese sostenute dal professionista e riaddebitate analiticamente al committente devono essere suddivise in due gruppi:

- 1) quelle di vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea (taxi, NCC, ecc.), per le quali il riaddebito analitico al committente è escluso dalla formazione del reddito solo a condizione che il professionista abbia sostenuto tali spese con strumenti tracciabili;**
- 2) le altre spese, quali ad esempio quelle di trasporto mediante servizi pubblici di linea (treni, aerei, metropolitana, bus, ecc.), per le quali il riaddebito analitico è in ogni caso escluso dalla formazione del reddito del professionista, anche se sono state sostenute dallo stesso con strumenti di pagamento non tracciabili.**

Nell'art. 54-*septies*, TUIR, è aggiunto il nuovo comma 6-bis, secondo **cui la deducibilità delle spese sostenute nel territorio dello Stato, relative a vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante servizi pubblici non di linea,**



comprese quelle sostenute direttamente quale committente di incarichi conferiti ad altri lavoratori autonomi, nonché delle medesime spese rimborsate analiticamente ai dipendenti per le trasferte ovvero ad altri lavoratori autonomi per l'esecuzione di incarichi, sono deducibili solo se sostenute con mezzi di pagamento tracciati.

In buona sostanza, al pari di quanto descritto in precedenza per le imprese, anche nella determinazione del reddito di lavoro autonomo, **la deduzione delle spese di trasferta è condizionata dalla presenza di pagamento con strumenti tracciati nelle seguenti ipotesi** (limitatamente a quelle sostenute nel territorio dello Stato):

- a. sostenute direttamente dal professionista;
- b. sostenute direttamente quale committente di incarichi conferiti ad altri lavoratori autonomi;
- c. rimborsate analiticamente ai dipendenti in trasferta, ovvero ad altri lavoratori autonomi per l'esecuzione di incarichi.

SPESE DI RAPPRESENTANZA

Le spese di rappresentanza e quelle per omaggi sono deducibili se effettuate con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'art. 23 del DLgs. 241/97. **Tale obbligo, previsto inizialmente solo a carico delle imprese, è stato esteso anche agli artisti e ai professionisti.**

Le disposizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti delle spese di rappresentanza e per omaggi si applicano anche ai fini della determinazione della base imponibile IRAP.

A differenza di quanto previsto per le spese di trasferta, per quanto riguarda le spese di rappresentanza e per omaggi l'obbligo di tracciabilità dei pagamenti non è stato limitato agli oneri sostenuti nel territorio dello Stato. Deve, quindi, ritenersi che vadano tracciate anche le spese sostenute all'estero.

IV. DECORRENZA DELLE DIVERSE DISPOSIZIONI

Norma del DL 84/2025	Contenuto	Decorrenza
Art. 1 co. 1 lett. b) e co. 3	Interviene sull'art. 51 co. 5 del TUIR, limitando l'obbligo di pagamento mediante mezzi tracciabili per la non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente dei rimborsi delle spese relative alle trasferte dei dipendenti alle spese sostenute nel territorio dello Stato.	Spese sostenute a partire dal periodo di imposta in corso al 18.6.2025 (data di entrata in vigore del DL).
Art. 1 co. 1 lett. c) n. 1, lett. d) e co. 5	Imponibilità, in capo all'artista o al professionista, dei rimborsi delle spese di vitto e alloggio, viaggio e trasporto tramite taxi o NCC, sostenute nel territorio dello Stato, se non tracciate. In caso di insolvenza del committente, indeducibilità, in capo all'artista o al professionista, delle stesse spese, se non tracciate.	Spese sostenute a partire dal periodo di imposta in corso al 18.6.2025.



Norma del DL 84/2025	Contenuto	Decorrenza
Art. 1 co. 1 lett. e) n. 1 e co. 5	Estensione ad artisti e professionisti dell'obbligo di tracciabilità delle spese di rappresentanza e per omaggi.	Spese sostenute dal 18.6.2025.
Art. 1 co. 1 lett. e) n. 2 e co. 5	Deducibilità delle spese relative a vitto, alloggio, viaggio e trasporto tramite taxi o NCC sostenute nel territorio dello Stato dall'artista o dal professionista direttamente per la propria attività o quale committente di incarichi conferiti ad altri lavoratori autonomi o rimborsate analiticamente ai dipendenti per le trasferte ovvero ad altri lavoratori autonomi per l'esecuzione di incarichi.	La parte della disposizione che regola la deducibilità delle spese rimborsate analiticamente ai dipendenti per le trasferte ovvero ad altri lavoratori autonomi per l'esecuzione di incarichi si applica alle spese relative a vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante taxi o NCC, sostenute a partire dal periodo di imposta in corso al 18.6.2025. Le altre disposizioni si applicano alle spese relative a vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante taxi o NCC sostenute a partire dal 18.6.2025.
Art. 1 co. 1 lett. g) n. 1 e co. 7	Introduce anche nell'art. 95 co. 3- <i>bis</i> del TUIR la delimitazione dell'obbligo di pagamento mediante mezzi tracciabili (previsto ai fini della relativa deducibilità dal reddito d'impresa) alle sole spese di trasferta sostenute nel territorio dello Stato.	La disposizione si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2024.
Art. 1 co. 1 lett. g) n. 2, lett. h) e co. 8	All'art. 109 del TUIR viene introdotto: <ul style="list-style-type: none">il co. 5-<i>bis</i>, in base al quale le spese di vitto e alloggio, viaggio e trasporto mediante taxi e NCC sostenute nel territorio dello Stato, nonché i rimborsi analitici relativi alle medesime spese, sono deducibili a condizione che i pagamenti siano stati eseguiti con strumenti tracciabili;il co. 5-<i>ter</i>, in base al quale le stesse condizioni per la deducibilità si applicano alle citate spese sostenute nel territorio dello Stato per le prestazioni di servizi commissionate ai lavoratori autonomi, nonché ai rimborsi analitici relativi alle medesime spese. Viene contestualmente eliminato il precedente riferimento al lavoro autonomo nell'art. 95 co. 3- <i>bis</i> del TUIR.	Le disposizioni si applicano alle spese sostenute a decorrere dal 18.6.2025, per i periodi d'imposta successivi a quelli in corso al 31.12.2024.

Si rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti.